

# Sospensione della procedura esecutiva

Tribunale Ordinario di Milano - "Sezione Esecuzioni immobiliari di Milano"

Milano, 23/01/2014

Il giudice dell'Esecuzione

Dott.ssa Maria Gabriella Mennuni

Segue dispositivo



## Tribunale Ordinario di Milano

### Sezione Esecuzioni Immobiliari di Milano

Nella procedura esecutiva N. \_\_\_\_\_ / 2007 R.G. Esecuzioni

Promossa da \_\_\_\_\_

Contro \_\_\_\_\_

Il GE, sciogliendo la riserva che precede, esaminati gli atti ed i documenti di causa, osserva:

- L'odierna procedura è stata introdotta da \_\_\_\_\_ che, avendo visto soddisfatto il proprio credito risulterebbe aver rinunciato agli atti;
- Nella procedura è intervenuto il condominio di via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ ;
- Alla procedura è stata riunita quella avente n. \_\_\_\_\_ introdotta da \_\_\_\_\_
  
- All'udienza del 5.6.13 il creditore intervenuto Condominio di via \_\_\_\_\_ dichiarava di essere stato integralmente soddisfatto, cos'chè si deve dare atto che residua unicamente il debito nei confronti di \_\_\_\_\_
- In data 17.7.13 è stato depositato un ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. con la quale il debitore ha contestato la nullità parziale del contratto di mutuo fondiario stipulato il **27.6.2000** dall'allora \_\_\_\_\_ a causa della **pattuizione di un tasso di interesse di mora in violazione della legge 108/96.**
- il contratto di mutuo prevedeva interessi a tasso fisso nella misura del 6,90% per tutta la durata del mutuo e interessi di mora nella misura di **3 punti percentuali per anno in più rispetto al tasso contrattuale;**
- l'opponente aggiunge che il tasso di interesse effettivo globale medio ai fini dell'usura ai sensi dell'art. 2 della L. 108796 per il periodo 1/4/2000 – 30/6/2000 era fissato in 8,73 (ossi 5,82% aumentato del 50%);
- pertanto il tasso di mora pattuito pari al 9,90% dovrebbe ritenersi in palese violazione del Tasso Soglia;
- verificato il tasso soglia sul sito della Banca d'Italia e confermato il dato esposto dall'opponente, il ricorso appare in questa fase sommaria meritevole di accoglimento e la domanda di sospensione fondata su gravi motivi

P.Q.M

accoglie

l'istanza di sospensione della procedura esecutiva e condanna \_\_\_\_\_ al pagamento delle spese processuali della presente fase di opposizione che liquida equitativamente in \_\_\_\_\_

euro 800,00 (sulla necessità di provvedere sulle spese della presente fase di opposizione all'esecuzione vedi Cass. 22033/2011)

Assegna

alla parte interessata termine perentorio sino al 30.6.14 per l'introduzione del giudizio di merito (mediante notificazione di atto di citazione, osservati i termini a comparire ex art 163 c.p.c. ridotti della metà) e per l'iscrizione a ruolo; dispone che all'atto dell'iscrizione a ruolo siano depositate, oltre alla copia dell'atto di citazione notificato, copia dell'atto difensivo già depositato dinnanzi al G.E. e copia del presente provvedimento.

Si comunichi alle parti.

Milano, 23/01/2014

Il Giudice dell'Esecuzione  
dott.ssa Maria Gabriella Mennuni